

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI ROCCA DI PAPA
(Classe II) E CAMPOLI APPENNINO (Classe IV)

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE.

L'anno duemilaventi il giorno 23/12/ del mese di dicembre, tra il Comune di Rocca di Papa c.f.: 01238260580, legalmente rappresentato dal Sindaco Veronica Cimino, ed il Comune di Campoli Appennino c.f. 00253600605, legalmente rappresentato dal Sindaco Pancrazia Di Benedetto, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione di Rocca di Papa con delibera di C.C. n. 42 del 9/12/20, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione di Campoli Appennino con delibera di C. C. n. 14 del 11/12/20, esecutiva ai sensi di legge hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall' art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di cui sopra, siti nelle province di Roma e Frosinone, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria generale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Rocca di Papa assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario Generale, concorde il sindaco del comune convenzionato. Si osserveranno, in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi della Ex-Agenzia Segretari Comunali e Provinciali e dell'Unità di missione presso il Ministero dell'Interno

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE E SEDE DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Generale presti la sua opera nei due enti. La sede della convenzione è presso il comune capofila

ART. 5-PRESTAZIONI LAVORATIVE

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate per la quota parte del proprio tempo lavoro nella seguente proporzione: 80% presso il comune capofila e 20% presso il comune convenzionato; Il calendario delle presenze sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati sentito il Segretario generale.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario generale ed al recupero, con cadenza bimestrale, delle spese a carico del comune convenzionato. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella proporzione di cui sopra, le spese per prestazioni svolte esclusivamente per il singolo ente rimarranno a esclusivo carico dello stesso. L'eventuale indennità di risultato, sulla base di obiettivi predeterminati ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sarà determinata con provvedimento e sulla base della metodologia del comune capofila, sentito il sindaco del comune convenzionato. Le medesime modalità operative verranno utilizzate per l'applicazione degli altri istituti contrattuali relativi al Segretario. Il rimborso delle effettive spese di viaggio ex art 45 CCNL 16/05/2001, spettanti al segretario per l'accesso al comune convenzionato sarà a totale carico del comune convenzionato

ART.7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Generale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria convenzionata e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per anni 1 (uno) a partire dalla effettiva presa di servizio del titolare della convenzione.

Alla scadenza la convenzione si intenderà rinnovata per un ulteriore anno se non disdettata formalmente con nota a firma di uno dei Sindaci da pervenire con preavviso di almeno 7 giorni all'altro ente e così di seguito ad ogni successiva scadenza;

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data concordata ovvero per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti mediante con atto deliberativo Consiliare da trasmettere formalmente all'altra amministrazione con un preavviso di almeno 7 giorni.

La presente potrà essere comunque prorogata e/o rinnovata, per un diverso periodo da concordare. In caso di scioglimento della convenzione il Segretario generale rientrerà in servizio presso il Comune Capo-Convenzione.

ART. 9 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dalla documentazione prevista, sarà inviata, all'Unità di Missione presso il Ministero dell'Interno già Ex-Agencia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali nonché alla sezione

Regionale del Lazio per i consequenziali provvedimenti.
Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Rocca di papa Ca

Comune di Campoli Appennino Gianni D'Alto

